

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE - AREA COMPARTO - DELLA PROVINCIA DI TREVISO - UTILIZZO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2019**

La relazione tecnico-finanziaria riguarda l'ipotesi di accordo integrativo del personale - area comparto - della provincia di Treviso, relativo ai criteri di ripartizione delle risorse per l'anno 2019 ed è composta dai seguenti quattro distinti moduli:

1. costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. Il compito del presente modulo è di rendere verificabili e quindi certificabili le diverse voci dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali) e dal punto di vista economico (in termini di corretta quantificazione);
2. definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa. Il presente modulo è dedicato all'esposizione della programmazione dell'utilizzo delle risorse individuate nel modulo I;
3. schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate - anno 2019 è stato costituito con determinazione prot. n. 752/38953 del 18.06.2019 del Responsabile finanziario dell'Ente, ove è evidenziata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 67 del CCNL del 21.5.2018. Tra le risorse stabili sono state previste le risorse correlate agli incrementi di cui all'art. 67, comma 2 con decorrenza 31.12.2018 e a valere sul fondo 2019 di euro 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31.12.2015.

Con riguardo a tale incremento contrattuale, il Fondo è stato poi integrato con successivo provvedimento prot. n. 1046/56520 del 10.09.2019, secondo le indicazioni diramate dal MEF con nota 20.06.2019.

Il fondo delle risorse decentrate per l'annualità 2019 è costituito nei seguenti importi:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Risorse stabili</i>	<i>1.205.815,14</i>
<i>Risorse variabili:</i>	<i>30.467,84</i>
<i>Totale</i>	<i>1.236.282,98</i>

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018).

Le risorse storiche consolidate alla data del 31.12.2017 ammontano a complessive euro **1.451.178,38**, di cui euro 16.019,45 relative alle risorse di cui all'art. 32, comma 7, CCNL



22.1.2004, pari allo 0,20 del monte salari anno 2001, adeguatamente decurtate dalle percentuali di riduzione ex art. 9, comma 2bis dl. 78/2010 ed art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Gli incrementi con caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità da acquisire al fondo in esame, si riferiscono alle previsioni di cui all'art. 67, comma 2 del CCNL:

lett. a) di euro 38.854,40 - riferite agli incrementi di euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015;

lett. b) di euro 16.143,60 - riferite alle risorse correlate al valore differenziale sugli incrementi della posizione economica

In ordine all'esclusione dell'assoggettabilità di detti incrementi al tetto della spesa di salario accessorio di cui all'art. 23, D.Lgs n. 75/2017 è intervenuto il legislatore con il D.L. n. 135 del 14.12.2018.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ulteriori incrementi previsti dal CCNL ammontano ad euro 10.259,60 a titolo di retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato nell'anno precedente. La predetta somma, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, D.lgs n. 75/2017, appare anche nel punto delle riduzioni.

Sezione II - Risorse variabili

Per l'anno 2019, visti i limiti normativi vigenti che fissano il tetto del fondo all'annualità 2016, ovvero all'annualità 2015 in ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità 2015, non possono essere finanziate risorse variabili soggette a detto limite.


Ne consegue che l'importo quantificato in euro 9.074,99 a titolo di retribuzioni individuali di anzianità una tantum non più corrisposte al personale cessato nel corso dell'anno di riferimento, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, D.lgs n. 75/2017, appare anche nel punto delle riduzioni.

Le risorse decentrate finanziate da specifiche disposizioni di legge ex art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.5.2018, correlate agli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs n. 50/2016 non sono ancora state quantificate.

In ordine ai risparmi accertati a consuntivo del fondo straordinario non soggetti al predetto limite, si integrano una tantum le risorse decentrate per euro 30.467,84.

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

Vengono indicati i vincoli normativi che riducono o limitano l'ammontare del Fondo



costituito, secondo quanto evidenziato nelle precedenti sezioni I e II:


<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Decurtazione permanente ex art. 1, comma 793, legge n. 205/2017 a seguito del trasferimento del personale in servizio presso i Centri per l'impiego dell'ambito di treviso a decorrere dal 1.1.2018</i>	<i>300.361,24</i>
<i>Decurtazione risorse limiti fondo anno 2016 ex art. 23, D.Lgs n. 75/2017</i>	<i>19.334,59</i>
<i>Totale riduzioni operate</i>	<i>319.695,83</i>

Per effetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 23 D.Lgs 75/2017, secondo le quali: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016." non si dovrà più procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla riduzione del personale in servizio.

Non avendo destinato al Fondo risorse di natura variabile, sia nel corso dell'annualità 2015 e sia nel corso dell'annualità 2016, l'ammontare delle risorse decentrate anno 2019, corrisponde all'importo quantificato per l'anno 2016, costituito da risorse di natura stabile, ridotto in misura proporzionale al personale in servizio nell'anno 2016 (annualità in cui è cessato il personale assegnato alle funzioni non fondamentali per l'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 19/2015), tenuto conto dalla riduzione operata per effetto del trasferimento a far data 1.1.2018 del personale assegnato ai Centri per l'Impiego.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>risorse stabili e risparmio lavoro straordinario (determinate dal totale della sezione I e II ridotta dalle decurtazioni come quantificate nella sezione III)</i>	<i>1.236.282,98</i>
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	<i>1.236.282,98</i>



Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente accordo integrativo, trattandosi di mera applicazione di istituti contrattuali, sulla base dei presupposti legittimanti, le seguenti somme:


<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Indennità di comparto (valore relativo alla quota a carico delle risorse decentrate ex art. 33, ccnl 22.1.2004)</i>	<i>120.000,00</i>
<i>Progressioni orizzontali (valore afferente alla fascia retributiva attribuita al personale per progressioni economiche pregresse-valore storico+ ass. ad personam da verticalizzazioni).</i>	<i>437.000,00</i>
<i>Indennità di turno, maggiorazioni, reperibilità, indennità direzione ecc.</i>	<i>90.030,00</i>
<i>Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis per attività rischiose e disagiate</i>	<i>31.700,00</i>
<i>Totale somme non regolate</i>	<i>678.730,00</i>

Le somme suddette sono già regolate dai CCI precedenti, a cui il presente accordo rinvia oppure sono effetto di disposizioni del CCNL sottoscritto il 21.5.2018 e del CCI triennio 2019-2021, parte normativa o, infine, di progressioni economiche orizzontali pregresse, la cui ultima data di selezione risale al 1° gennaio 2018.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal presente accordo integrativo le seguenti somme:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
--------------------	----------------



<i>Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2019 (art. 16 CCNL 21.5.2018)</i>	73.000,00
<i>Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018)</i>	57.000,00
<i>Indennità di funzione Polizia Amministrativa (artt. 56 sequies e 56 quater CCNL 21.5.2018)</i>	3.000,00
<i>Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 7, comma 4 lett. g) CCNL 21.5.2018 (i valori verranno determinati successivamente all'approvazione del regolamento)</i>	0
<i>Compensi correlati alla performance organizzativa ed individuale di cui all'art. 7, comma 4, lett. b)</i>	421.552,98
<i>Totale risorse regolate dalla contrattazione</i>	554.552,98
<i>Riduzioni ex art. 71, comma 1, D.L. 112/2008 nei primi 10 giorni di malattia da accertarsi a consuntivo</i>	3.000,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare


Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione riporta la sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti tabelle:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Somme non regolate dal contratto</i>	678.730,00
<i>Somme regolate dal contratto</i>	554.552,98
<i>Destinazioni ancora da regolare (riduzioni malattia primi 10 giorni art. 71, comma 1, D.L. 112/2008 da accertarsi a consuntivo)</i>	3.000,00
<i>Totale risorse decentrate</i>	1.236.282,98

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo



Non si tiene conto delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 (liquidazioni sentenze favorevoli all'Ente, spese compensate e transazioni) in quanto non è presente la fattispecie.

Le risorse di cui all'art. 113, comma 2, DLgs n. 50/2016 per funzioni tecniche saranno determinate a consuntivo dell'annualità corrente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse complessive, al netto delle decurtazioni, che alimentano il fondo 2019 sono di natura stabile nell'importo di euro 1.205.815,14, mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, assegni ad personam, indennità direzione, indennità condizioni lavoro, reperibilità, maggiorazioni, turno, ecc.) ammontano ad € 751.730,00. Ne deriva che le destinazioni di utilizzo, aventi natura certa e continuativa, pari al 62,34% delle risorse totali, non possono che essere interamente finanziate con risorse stabili, nel rispetto del corretto equilibrio tra tipologia di fonti di finanziamento e caratteristiche delle risorse destinate.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto delle disposizioni del CCNL e la quota di risorse ad incentivare la performance è erogata secondo il sistema permanente di misurazione e valutazione, in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente ed in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

Il sistema permanente di misurazione e valutazione della performance per la generalità del personale provinciale a cui far riferimento, come già evidenziato, è stato adottato con deliberazione di Giunta prot. n. 286/80100/2013 del 15.7.2013.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso è prevista l'attuazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, avente decorrenza giuridica ed economica 1.1.2019, per consentire ad una parte limitata dei dipendenti, nel limite delle risorse destinate dell'importo di euro 73.000,00 - che nel periodo di permanenza nella posizione economica oggetto di valutazione da parte dei dirigenti competenti abbiano ottenuto almeno un punteggio di performance individuale pari ad 70 su 100 - lo sviluppo professionale di carriera.

Per l'anno 2019 occorre tener conto che in base all'art. 64, comma 3 del CCNL che prevede un ulteriore livello differenziato, partecipano alla selezione anche le posizioni ex apicali. Infatti il numero degli aventi diritto è quantificato in 194 dipendenti e si stima che la progressione potrà essere riconosciuta nella misura di circa il 42% per cento dei medesimi. Va sottolineato che il 50% dei potenziali aventi diritto hanno conseguito l'ultima progressione di carriera mediamente 10 anni fa.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2018</i> <i>(v. determinazione</i> <i>prot. n. 1163/78324</i> <i>del 24.09.2018</i>	<i>Anno 2019</i> <i>(v. determinazione prot. n.</i> <i>752/38953 del 18.6.2019 e</i> <i>prot. n. 1046/56520 del</i> <i>10.09.2019)</i>	<i>Differenza</i> <i>2019-2018</i>
<i>Risorse stabili (al netto del finanziamento retribuzione posizione e risultato p.o. (euro 251.125,00) e al lordo delle risorse ex art. 32, comma 7 CCNL 22.1.2014 (euro 16.019,45)</i>	1.166.960,74	1.205.815,14	38.854,40
<i>Risorse variabili</i>	0	0	0
<i>Risorse variabili sterilizzabili (incentivi progettazione interna e progetti finanziati da terzi, risparmio lavoro straordinario)</i>	40.106,12	30.467,84	-9.638,28
Totale	1.207.066,86	1.236.282,98	29.216,12

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente i limiti di spesa legislativi espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al Modulo I, in sede di imputazione dei valori di competenza nei diversi stanziamenti previsti in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio 2019, in recepimento dei principi previsti dall'armonizzazione contabile, adottati dall'Ente fin dal 2012 (v. sezione III).

Le risorse finanziarie del fondo, al netto delle c.d. risorse sterilizzabili, sono oggetto di costante monitoraggio extra-contabile al fine di verificarne il corretto utilizzo nei limiti di spesa corrispondenti alle somme destinate dalla contrattazione decentrata al finanziamento dei vari istituti contrattuali, anche con riferimento alla verifica delle destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità nel rispetto delle relative risorse finanziarie aventi carattere di certezza e stabilità.

I compensi e le indennità che costituiscono il fondo, secondo le indicazioni dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, comunque finanziate o ovunque allocate nel bilancio, sono liquidate e



corrisposte dall'Ufficio personale tramite la procedura degli stipendi, a valle dei processi valutativi o sulla base della verifica dei presupposti legittimanti, secondo le attribuzioni effettuate dal dirigente competente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Il sistema informatico della gestione degli stipendi, per ogni tipologia di indennità o compenso avente la caratteristica di risorsa stabile o variabile, individua un'apposita voce stipendiale che viene opportunamente aggregata, al fine della contabilizzazione nel bilancio dell'Ente e il successivo monitoraggio e controllo della spesa.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2018 dell'importo di euro 1.207.066,86, determinato nel rispetto del tetto previsto dall'art.1, comma 236, e del tetto di spesa fissato dall'art. 23, Dlgs n. 75/2017 è stato pienamente rispettato.

Si riportano, a maggior chiarimento nella tabella gli esiti della gestione economico-finanziaria delle risorse decentrate, nei rispettivi esercizi finanziari e riferiti ai vari capitoli di stanziamento di bilancio denominati "retribuzioni in denaro" che comprendono sia le risorse accessorie fisse e continuative (fascia retributiva ed indennità di comparto) e sia quelle destinate a compensare le effettive prestazioni correlate all'esposizione al rischio, disagio, reperibilità, ecc.

<i>descrizione</i>	<i>anno di gestione</i>	<i>importo</i>
<i>Importo fondo risorse decentrate competenza 2018</i>		<i>1.207.066,86</i>
<i>somma impegnata e liquidata nell'esercizio 2018 (in applicazione ai nuovi principi contabili della competenza potenziata)</i>	<i>2018</i>	<i>712.817,71</i>
<i>somma impegnata e liquidata nell'esercizio 2019 (finanziamento con fondo pluriennale vincolato, in applicazione ai nuovi principi contabili della competenza potenziata)</i>	<i>2019</i>	<i>491.244,03</i>
<i>Riduzione per malattia primi 10 giorni ex art. 71, comma 1 D.L. n. 112/2008</i>		<i>3.005,12</i>

Le risorse del Fondo previste dalla contrattazione nazionale per l'anno 2018 sono state integralmente utilizzate, atteso che l'accordo collettivo integrativo destina le eventuali economie contabilizzate nelle singole voci retributive al finanziamento dei bonus collegati alla performance.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ipotesi contrattuale trovano integrale copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio di previsione 2019 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 28/104043/2018 del 18.12.2018, avente ad oggetto:



"Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e dei relativi allegati" (v. sezione III).

In dettaglio, si specifica che:

- 1) nel titolo 1°, al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente", nei vari capitoli di spesa denominati "retribuzioni in danaro" trovano allocazione risorse per l'importo pari ad euro 1.236.282,98, in ossequio ai nuovi principi di competenza finanziaria potenziata.
- 2) le risorse destinate ai bonus legati alla performance - anno 2019, quantificate in complessive 421.552,98 euro, che saranno erogate a valle delle procedure di valutazione nell'esercizio successivo a quello in cui la prestazione resa si riferisce, trovano finanziamento nell'esercizio 2019 e, come previsto nel principio applicato nella competenza finanziaria, trovano imputazione mediante la forma del Fondo Pluriennale vincolato nell'esercizio 2020, in considerazione dell'esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario; il macro-aggregato di spesa è per l'appunto, come su indicato, "redditi da lavoro dipendente", articolato nei vari capitoli di spesa denominati "retribuzioni in danaro" di ciascuna missione e programma di spesa;
- 3) le risorse destinate a finanziare le varie indennità per compensare le effettive prestazioni eseguite nel mese di dicembre, nonché l'indennità condizioni lavoro relative al 4° trimestre 2019 e quantificate in presunte 16.000,00 euro, essendo liquidate nel mese successivo (gennaio), trovano finanziamento nell'esercizio 2019 e, come previsto nel principio applicato nella competenza finanziaria, trovano imputazione mediante la forma del Fondo Pluriennale vincolato nell'esercizio 2020, in considerazione dell'esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario; il macro-aggregato di spesa è per l'appunto, come su indicato, "redditi da lavoro dipendente", articolato nei vari capitoli di spesa denominati "retribuzioni in danaro" di ciascuna missione e programma di spesa;
- 4) in applicazione del medesimo principio, nei capitoli di spesa - esercizio 2019, risultano impegnati e pagati i compensi legati al bonus della performance e retribuzione di risultato che derivano dalla costituzione del fondo per l'anno 2018, come ampiamente spiegato nella sezione II, tabella 1), confluiti secondo l'esigibilità di spesa nella competenza finanziaria 2019, tramite l'attivazione del Fondo pluriennale Vincolato, secondo il relativo principio contabile applicato dalla competenza finanziaria potenziata;
- 5) la riduzione del fondo, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71, comma 1, D.L. 112/2008, relative alle trattenute nei primi dieci giorni di malattia della retribuzione di posizione, è prevista per l'importo complessivo annuo di euro 3.000,00. Detto importo non può costituire risparmio da assegnare al Fondo risorse decentrate nell'anno successivo, ma resta definitivamente acquisito a bilancio.

**Il Presidente della delegazione
di parte pubblica
Avv. Carlo Rapicavoli**

(documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)

